



# COMUNE DI RUDA

Provincia di Udine

Via Mosettig, 2 - cap 33050

## REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO SPERIMENTALE SU AREA PUBBLICA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 28.2.2018

# INDICE

<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI</b>		
art. 1	<a href="#"><u>OGGETTO DEL REGOLAMENTO</u></a>	pag. 3
art. 2	<a href="#"><u>DEFINIZIONI</u></a>	pag. 3
art. 3	<a href="#"><u>GIORNATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO</u></a>	pag. 3
art. 4	<a href="#"><u>LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MERCATO</u></a>	pag. 4
<b>TITOLO II – CONCESSIONI DI POSTEGGIO – MERCATO</b>		
art. 5	<a href="#"><u>MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI</u></a>	pag. 4
art. 6	<a href="#"><u>GRADUATORIA – PRIORITA'</u></a>	pag. 5
art. 7	<a href="#"><u>RILEVAZIONE PRESENZE PER I CONCESSIONARI DI POSTEGGIO E PER GLI SPUNTISTI</u></a>	pag. 5
art. 8	<a href="#"><u>ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI (SPUNTA)</u></a>	pag. 5
art. 9	<a href="#"><u>ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI</u></a>	pag. 6
art. 10	<a href="#"><u>SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA</u></a>	pag. 7
art. 11	<a href="#"><u>MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA</u></a>	pag. 7
art. 12	<a href="#"><u>ASSENZE</u></a>	pag. 8
art. 13	<a href="#"><u>NORME IGIENICO-SANITARIE</u></a>	pag. 8
<b>TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE</b>		
art.14	<a href="#"><u>MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE</u></a>	pag. 8
<b>TITOLO IV – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI</b>		
art. 15	<a href="#"><u>SANZIONI</u></a>	pag. 9
art. 16	<a href="#"><u>DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE</u></a>	pag. 9
art. 17	<a href="#"><u>REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE</u></a>	pag. 9
art. 18	<a href="#"><u>RICHIAMO A NORME ESISTENTI</u></a>	pag. 9
art. 19	<a href="#"><u>VALIDITÀ REGOLAMENTO</u></a>	pag. 9

# TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1) Le presenti disposizioni disciplinano l'istituzione e lo svolgimento del neo istituito "Mercato settimanale sperimentale" per l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande da effettuarsi sull'area pubblica all'aperto nelle seguenti piazze:  
**piazza Libertà e piazza della Repubblica F.M. 7 p.c. 1227/1 e p.c. 1228.**
- 2) Il presente Regolamento è redatto ai sensi e per gli effetti del Titolo III della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 "Disciplina organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande", del decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59 "Decreto legislativo di attuazione della direttiva servizi I23/CE/2006", dell'Intesa sancita il 5 luglio 2012 in sede di Conferenza unificata, come previsto dall'art. 70 comma 5 del decreto legislativo n. 59/2010, nonché dai documenti unitari delle Regioni e Province autonome sottoscritti in esecuzione della predetta Intesa.
- 3) Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni citate al punto 2) del presente articolo.

## ART. 2 – DEFINIZIONI

- 1) Le definizioni di cui all'articolo 2 e 40 della legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 si integrano con le seguenti:  
Posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività;  
Scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio nel mercato, di scambiarsi i posteggi;  
Spunta: operazione con la quale si provvede all'assegnazione, per la giornata di mercato, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;  
Spuntista o precario: l'operatore in possesso dell'autorizzazione / Scia per il commercio su aree pubbliche itinerante o l'imprenditore agricolo che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato.

## ART. 3 GIORNATE E ORARIO DI SVOLGIMENTO

- 1) Il "Mercato settimanale sperimentale" ha la durata di mesi 24 con inizio dalla prima data di effettivo mercato. Viene svolto a cadenza settimanale nella giornata del **venerdì** mattina.
- 2) Qualora la giornata del mercato settimanale coincida con una festività nazionale il mercato non verrà effettuato, qualora coincida con la ricorrenza del Santo Patrono si terrà regolarmente.
- 3) L'orario di vendita è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco, adottata ai sensi dell'art. 50 comma 7, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.  
Nella medesima ordinanza sono, altresì, indicati:
  - a) L'orario a partire dal quale gli operatori possono accedere all'area mercatale
  - b) L'orario entro il quale deve essere occupato il posteggio
  - c) L'orario entro il quale deve essere liberato il posteggio
  - d) L'orario prima del quale è vietato abbandonare il posteggio salvo che ricorrano giustificati motivi, che gli organi di vigilanza possono richiedere di comprovare, e salvo il caso di gravi intemperie, vale a dire qualora il maltempo provochi la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato
  - e) L'orario entro il quale devono presentarsi gli "spuntisti" che intendano partecipare all'assegnazione dei posteggi temporaneamente vacanti o non assegnati.

- 4) Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può modificare temporaneamente la giornata e gli orari di cui al presente articolo. L'assenza in tali giornate non verrà conteggiata ai fini della decadenza del posteggio per mancato utilizzo.

#### **ART. 4 – LOCALIZZAZIONE E CONFIGURAZIONE DEL MERCATO.**

- 1) Il mercato si svolge nell'area individuata nella planimetria allegata al presente Regolamento (Allegato A) nella quale vengono evidenziati in particolare:
- Ubicazione del mercato sperimentale
  - La superficie complessiva del mercato calcolata sul totale delle aree disponibili per i posteggi comprese quelle destinate ai clienti: mq 1238,65
  - Posteggi da assegnare agli operatori commerciali su aree pubbliche – piazza della Repubblica e piazza Libertà:  
superficie massima complessiva dei posteggi: mq 350,00  
superficie massima di un singolo posteggio: mq 50
  - Posteggi da assegnare agli imprenditori agricoli – area pedonale piazza della Repubblica:  
superficie massima complessiva dei posteggi: mq 80,00  
superficie massima di un singolo posteggio: mq 20
- 2) Nell'ambito delle aree sopra individuate, il numero dei posteggi viene così stabilito:  
totale posteggi per operatori commerciali su aree pubbliche: massimo n. 7 di cui:
- riservati per il settore alimentare: minimo n. 4
  - riservati per il settore non alimentare: minimo n. 3
- Nel caso il numero minimo di posteggi per singolo settore non fosse esaurito, tali posteggi non assegnati potranno essere destinati anche all'altro settore, secondo graduatoria.
- 3) In sede di attribuzione iniziale le dimensioni dei singoli posteggi saranno definite in base alla graduatoria degli aventi diritto nei limiti di cui al presente articolo. La Giunta comunale approva la planimetria definitiva del mercato nella quale saranno indicati numero, dislocazione dei posteggi e numerazione progressiva con la quale sono identificati.
- 4) Ogni operatore può essere titolare di un solo posteggio.
- 5) Non sono ammessi posteggi a settore misto alimentare/ non alimentare.

## **TITOLO II – CONCESSIONI DI POSTEGGIO – MERCATO**

#### **ART. 5 – MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

- 1) I posteggi sono assegnabili, previo esperimento di bando pubblico, ai soggetti richiedenti in possesso dei requisiti di cui al Titolo I - Capo II, della l.r. 29/2005.
- 2) L'esercizio dell'attività, per l'intestatario della concessione, è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Ruda.
- 3) Gli interessati dovranno far pervenire apposita istanza entro i termini e con le modalità fissate nel bando pubblico disposto dal Responsabile del Servizio associato commercio ed attività produttive; i criteri di priorità da indicarsi nel bando sono quelli stabiliti dalla vigente normativa e dall'Intesa della Conferenza unificata Stato – Regioni nonché dai documenti unitari Regioni e Province autonome, come recepite dalla l.r. 29/2005.
- 4) La concessione relativa al commercio su aree pubbliche su posteggio verrà rilasciata dal Responsabile del Servizio associato commercio ed attività produttive ed avrà la durata della sperimentazione del mercato (mesi 24);
- 5) La concessione di posteggio cessa, prima della decorrenza del termine, per:

- a) rinuncia del titolare o dei suoi eredi;
  - b) revoca per motivi di pubblico interesse;
  - c) decadenza per mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a 17 giornate di mercato per anno solare, fatti salvi i periodi di assenza per malattia, gravidanza, maternità e servizio militare/civile di ferma annuale, giustificati come previsto al successivo art. 12 - Assenze;
  - d) provvedimento di divieto di prosecuzione dell'esercizio dell'attività della S.c.i.a./revoca dell'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche itinerante.
- 6) In applicazione dell'art. 28, comma 17, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" la concessione del posteggio e l'occupazione di aree pubbliche sono soggette al pagamento del prelievo per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nella misura agevolata di euro 0,05 a mq/giorno, mentre la tassa rifiuti giornaliera non è dovuta.

#### **ART. 6 – GRADUATORIA – PRIORITA'**

- 1) Delle istanze correttamente pervenute entro il termine e con le modalità definite nel bando pubblico, verrà stilata una graduatoria generale di merito sulla base dei criteri di priorità di cui all'art. 5 comma 3 del presente Regolamento.
- 2) La graduatoria di cui al comma 1 del presente articolo, suddivisa per distinte categorie, viene resa nota tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio Informatico Comunale e sul sito internet del Comune di Ruda per almeno 10 giorni consecutivi.

#### **ART. 7 – RILEVAZIONE PRESENZE PER I CONCESSIONARI DI POSTEGGIO E PER GLI SPUNTISTI**

- 1) La registrazione delle presenze e delle assenze dei concessionari e degli spuntisti è curata dalla Polizia Locale che provvede a far sottoscrivere la scheda giornaliera delle presenze al titolare della concessione od allo spuntista, ovvero al socio, al preposto, al collaboratore familiare, coadiuvante o dipendente.
- 2) Il conteggio e l'aggiornamento delle presenze è curato dal Servizio associato commercio.

#### **ART. 8 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI (SPUNTA)**

- 1) Qualora il titolare di concessione nel giorno di svolgimento del mercato sia considerato assente ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, il posteggio può essere assegnato, solo per quella giornata, ad altro operatore.
- 2) L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati è effettuata dalla Polizia Locale per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti legittimati, compatibilmente con i vincoli igienico-sanitari, le dimensioni delle attrezzature e la possibilità di transito all'interno del mercato.
- 3) Costituiscono criteri di priorità per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati:
  - a) il più alto numero di presenze nel mercato in questione
  - b) in caso di parità prevale l'anzianità storica della titolarità dell'autorizzazione riferita al commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, o a quella riferita al dante causa documentata da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni
  - c) in caso di ulteriore parità anzianità di iscrizione nel registro delle imprese come commerciante su area pubblica documentata da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.
- 4) I posteggi di cui al comma 1 del presente articolo vengono assegnati secondo i criteri di priorità di cui al comma 3 del presente articolo e secondo tipologia merceologica con il seguente ordine:

## POSTEGGI DEL SETTORE ALIMENTARE

- a) Commercianti su area pubblica del settore alimentare
- b) Commercianti su area pubblica del settore non alimentare
- c) Imprenditori agricoli

## POSTEGGI DEL SETTORE NON ALIMENTARE

- a) Commercianti su area pubblica del settore non alimentare
- b) Commercianti su area pubblica del settore alimentare
- c) Imprenditori agricoli

## POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

- a) Imprenditori agricoli
- b) Commercianti su area pubblica del del settore alimentare
- c) Commercianti su area pubblica del settore non alimentare.

- 5) Gli operatori, così detti spuntisti, che intendono partecipare all'assegnazione di posteggi non occupati, devono presentarsi con il proprio furgone/automezzo nell'orario stabilito con l'ordinanza sindacale di cui all'art. 3 comma 3 per la firma nell'apposito registro, muniti dell'autorizzazione amministrativa in originale / Scia. Nessuna giustificazione verrà ritenuta valida in caso di ritardo.
- 6) Per l'assegnazione del posteggio nella prima giornata mercatale si seguirà il criterio dell'anzianità dell'autorizzazione.
- 7) Nel caso l'operatore economico necessiti di una superficie diversa, le superfici dei posteggi assegnati alla spunta possono subire modifiche da parte degli Agenti di Polizia Locale incaricati della spunta.
- 8) Nell'ambito del mercato:
  - l'operatore spuntista, anche se titolare di più autorizzazioni, può partecipare alla spunta con una sola autorizzazione e, nel rispetto della graduatoria di spunta, può ottenere un solo posteggio temporaneamente libero;
  - il concessionario di 1 posteggio fisso, anche se titolare di altra autorizzazione, non può partecipare alle operazioni di spunta.
- 9) La presenza non è considerata maturata ai fini dell'aggiornamento della graduatoria dei precari nel caso in cui:
  - a) l'operatore non accetta il posteggio disponibile, chiaramente adeguato alle dimensioni del suo auto negozio/banco, ovvero vi rinuncia dopo l'assegnazione;
  - b) l'attività di vendita sia interrotta prima delle ore 12.00.
- 10) L'operatore spuntista deve rispettare le norme previste dalle leggi e norme di settore, nonché dal presente regolamento. L'operatore spuntista è altresì tenuto al pagamento degli oneri di occupazione suolo pubblico, come stabilito nel precedente art. 5.

## **ART. 9 – ASSEGNAZIONE POSTEGGI RISERVATI AGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

- 1) Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto applicabili, devono essere osservate anche dagli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dall'art.4 comma 6 del decreto legislativo n.228/2001, che occupano i posteggi loro riservati.
- 2) L'assegnazione dei posteggi avverrà seguendo i seguenti criteri prioritari:
  - a) Imprenditori agricoli di aziende agricole che hanno sede legale nel territorio del comune ovvero in uno dei comuni appartenenti alla regione Friuli Venezia Giulia;
  - b) Imprenditori agricoli che offrono prodotti per la maggior parte dell'anno;
  - c) Imprenditori agricoli che garantiscano l'offerta di prodotti biologici;
  - d) maggiore anzianità di iscrizione dell'impresa agricola nel registro delle imprese
- 3) La concessione del posteggio riservato agli imprenditori agricoli cessa, prima della decorrenza del termine, per:

- a) rinuncia del titolare o dei suoi eredi;
- b) revoca per motivi di pubblico interesse;
- c) perdita della qualifica di imprenditore agricolo;
- d) non utilizzo del posteggio per un numero di giornate superiore al 30% (arrotondate all'unità superiore) di quelle assegnate in concessione per ciascun anno, salvo assenze per malattia, servizio militare, gravidanza, maternità e con l'osservanza di quanto previsto al successivo art.12.
- e) provvedimento di divieto di prosecuzione dell'esercizio dell'attività della Scia / Comunicazione rese ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

#### **ART. 10 – SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

- 1) I banchi di vendita, gli auto-negozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati negli spazi indicati nella planimetria definitiva e nella concessione di posteggio. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore da quella indicata nella concessione.
- 2) E' consentito mantenere nel posteggio il proprio veicolo, sia esso attrezzato o meno per l'attività di vendita, a condizione che sosti entro lo spazio assegnato, fatta eccezione nell'area pedonale dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli.
- 3) Gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito:
  - a) al passaggio dei mezzi di emergenza e dei mezzi di pronto intervento
  - b) nel caso in cui uno di loro eccezionalmente debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito;
  - c) agli spuntisti che hanno avuto in assegnazione giornaliera il posteggio.

#### **ART. 11 – MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO E MODALITA' DI VENDITA**

- 1) L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale / fornire gli estremi della SCIA ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- 2) L'operatore può porre in vendita i prodotti relativi al settore merceologico indicato nell'autorizzazione di vendita o nella SCIA compatibilmente con quanto indicato nella concessione di posteggio, fermo restando il rispetto delle altre norme speciali di settore attualmente in vigore.
- 3) L'operatore ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e, al termine delle operazioni di vendita, deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e conferirli, separatamente per tipo, negli appositi contenitori dislocati nell'area.
- 4) E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti, sono altresì vietati gli scambi di posteggio.
- 5) L'occupante del posteggio è responsabile per eventuali danni arrecati, nell'utilizzo del posteggio, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 6) Nell'area mercatale è consentito utilizzare energia elettrica proveniente da impianti pubblici o da sorgenti non rumorose e non inquinanti.
- 7) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 8) Nei mercati dovranno essere inoltre rispettate le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per lo svolgimento delle attività dettate dal Ministero dell'Interno nella circolare prot.n. 3784 del 12 marzo 2014.
- 9) L'uso di generatori è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica ovvero quando la presa di alimentazione è ubicata a più di trenta metri dal posteggio attrezzato. Il cavo di alimentazione deve essere protetto da canalette passacavi omologate CEI qualora attraversi corridoi pedonali.

#### **ART. 12 - ASSENZE**

- 1) I concessionari di posteggio non presenti all'orario stabilito con l'ordinanza sindacale di cui all'art. 3 del presente Regolamento, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
- 2) Se l'assenza è determinata da malattia, gravidanza, maternità, servizio militare/civile di ferma annuale, affinché la stessa non venga computata, occorre presentare apposita documentazione entro i 30 giorni successivi all'assenza stessa.
- 3) L'assenza non è conteggiata in caso di intemperie che impediscano lo svolgimento dell'attività agli operatori che si presentino all'agente di Polizia locale entro l'orario massimo di insediamento nell'area mercatale.

#### **ART. 13 – NORME IGIENICO-SANITARIE**

- 1) Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia.
- 2) La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche sono soggette alle norme in materia di igiene e sanità degli alimenti e alla vigilanza dell'Autorità sanitaria. Si richiama in particolare l'Ordinanza del Ministero della Salute del 03 aprile 2002.
- 3) In ogni caso è vietato detenere i prodotti alimentari ad un'altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.
- 4) L'operatore del settore alimentare o della somministrazione alimenti e bevande deve essere in possesso della documentazione sanitaria prevista dalla legge: autorizzazione sanitaria in originale o comunicazione di registrazione della notifica sanitaria alla competente Azienda per l'Assistenza Sanitaria. Tale documentazione deve essere esibita a richiesta degli Organi di Vigilanza.

## **TITOLO III – COMMERCIO ITINERANTE**

#### **ART. 14 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

- 1) L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni del codice della strada. L'esercizio dell'attività in esame dovrà quindi avvenire in assenza di occupazione di spazi ed aree pubbliche eccedenti la sagoma del veicolo utilizzato.
- 2) È consentito all'operatore itinerante fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica o di uso pubblico il tempo necessario per servirlo e comunque non oltre un'ora.
- 3) L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato nelle zone individuate dall'Amministrazione comunale (mediante ordinanza del Sindaco) qualora ravvisi la temporanea incompatibilità dell'esercizio del commercio in forma itinerante con l'erogazione di particolari servizi di interesse pubblico.



## **TITOLO IV – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 15 – SANZIONI**

- 1) Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dal Capo I del Titolo VI della legge regionale 5 dicembre 2005, n.29, le violazioni specifiche alle disposizioni del presente regolamento, che non siano già contemplate da norme statali o dalle disposizioni regionali, comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 300,00.
- 2) Il limite minimo e massimo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 81 della L.R. n.29/2005 è ridotto del 50 per cento, ferme restando le procedura di confisca previste.

### **ART. 16 - DESTINAZIONE DELLE COSE CONFISCATE**

1. Agli effetti del comma 1 dell'art. 81 della legge regionale n. 29/2005, qualora si debba procedere alla vendita od alla distruzione delle cose confiscate, l'ordinanza di ingiunzione e/o confisca disporrà la loro distruzione o la devoluzione ad Onlus locali od appartenenti al territorio dell'Unione Territoriale Intercomunale Agro Aquileiese.

### **ART. 17 – REVOCA DEL POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE**

- 1) Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha il diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità alle scelte dell'operatore. Questi in attesa dell'assegnazione del posteggio, ha la facoltà di esercitare l'attività nell'area che più ritiene adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e di quelli di cui all'art.43, comma 2 della l.r. 29/2005.

### **ART. 18 – RICHIAMO A NORME ESISTENTI**

- 1) Per quanto attiene al corretto utilizzo delle attrezzature e modalità di vendita, circolazione e soste nell'area mercatale, oneri di utilizzo dei posteggi, prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi, norme igienico-sanitarie, si osservano le norme di carattere nazionale – regionale – comunale vigenti per i rispettivi specifici settori.
- 2) In ogni caso gli argomenti citati possono essere oggetto di singole "determinazioni" da parte dei rispettivi Responsabili di Settore, che possono intervenire autonomamente al fine della corretta gestione mercatale.

### **ART. 19 – VALIDITÀ REGOLAMENTO**

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessano di efficacia tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.
- 2) Nel caso di sopraggiunta normativa di ordine gerarchico superiore che disciplini in modo diverso da quanto indicato nel presente regolamento, lo stesso verrà disapplicato per la parte non più conforme alla legislazione vigente.